

# **COMUNE DI VENZONE**

**Provincia di UDINE**

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

- **Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 21 luglio 2014.**
- **Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30 giugno 2015.**

# INDICE

<b>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposti impositivi</i>
Art. 3	<i>Soggetti attivi</i>
Art. 4	<i>Componenti del tributo</i>
<b>TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
Art. 5	<i>Presupposto del tributo</i>
Art. 6	<i>Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale</i>
Art. 7	<i>Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</i>
Art. 8	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>
Art. 9	<i>Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</i>
Art. 10	<i>Aree fabbricabili divenute inedificabili</i>
Art. 11	<i>Differimento dei versamenti</i>
Art. 12	<i>Versamento del tributo e periodi di applicazione dello stesso</i>
<b>TITOLO 3 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
Art. 13	<i>Presupposto e finalità</i>
Art. 14	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 15	<i>Base imponibile</i>
Art. 16	<i>Aliquote del tributo</i>
Art. 17	<i>Agevolazioni</i>
Art. 18	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
Art. 19	<i>Versamento del tributo e periodi di applicazione dello stesso</i>
<b>TITOLO 4 - DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
Art. 20	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 21	<i>Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</i>
Art. 22	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 23	<i>Verifiche e accertamenti</i>
Art. 24	<i>Sanzioni e interessi</i>
Art. 25	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 26	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 27	<i>Importi minimi</i>
Art. 28	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 29	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 30	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Venzone, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Presupposti impositivi**

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **Art. 3 - Soggetti attivi**

È soggetto attivo del tributo il Comune di Venzone per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **Art. 4 - Componenti del tributo**

Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita **dall'imposta municipale propria (IMU)**, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
  - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
  - nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La componente TARI è oggetto di un distinto Regolamento comunale, che ne prevede la sostituzione con tariffa avente natura corrispettiva, in quanto la sua gestione è stata affidata dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare n. 29 del 21 luglio 2014, ad una Società esterna che attua un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti di cui all'art. 1, comma 668 della L. 27/12/2013, n. 147.

## **TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **Art. 5 - Presupposto del tributo**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.

2. Essa non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

#### **Art. 6 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

Ai fini dell'imposta municipale propria si considerano equiparate ad abitazione principale:

1. unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. gli alloggi di proprietà dell'ATER.
3. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe dei Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

#### **Art. 7 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina con periodicità annuale, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

#### **Art. 8 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 4.461/1997.

#### **Art. 9 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto agli immobili posseduti da enti non commerciali che li utilizzino direttamente ed esclusivamente per attività di natura non commerciale.

#### **Art. 10 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta cal-

colata sulla base del reddito dominicale del terreno, se dovuta.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 11 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### **Art. 12 - Versamento del tributo e periodi di applicazione dello stesso**

1. L'IMU è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale.

1. In caso di trasferimento, a qualunque titolo, del possesso di immobili assoggettati a IMU o modificazione dei medesimi o di circostanze che influiscano sulla soggettività passiva, il contribuente - sia chi cessa di essere soggetto passivo, sia chi inizia a esserlo - lo deve comunicare entro 90 giorni dal verificarsi del fatto, su apposito modulo che può reperire rivolgendosi al Comune.

### **TITOLO 3 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **Art. 13 - Presupposto e finalità**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, purché provviste di servizi, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 18 del presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 17. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla

stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% , mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 15 - Base imponibile**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **Art. 16 - Aliquote del tributo**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme vigenti, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente Regolamento.

## **Art. 17 - Agevolazioni**

1. Sull'unità immobiliare di cui al Titolo 2, articolo 6, comma 3, del presente regolamento l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 16, può prevedere apposite riduzioni ed esenzioni nei casi di legge.

## **Art. 18 - Servizi indivisibili e relativi costi**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune (*è possibile indicarne anche solo alcuni, in base al presunto gettito del tributo ed ai costi dei servizi*):
  - a. Servizio di polizia locale;
  - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
  - c. Servizio di illuminazione pubblica;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente con deliberazione del Consiglio comunale, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI.

## **Art. 19 - Versamento del tributo**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale.
1. In caso di trasferimento, a qualunque titolo, del possesso o della detenzione di immobili assoggettati a TASI o modificazione dei medesimi o di circostanze che influiscano sulla soggettività passiva, il contribuente – sia chi cessa di essere soggetto passivo, sia chi inizia a esserlo – lo deve comunicare entro 90 giorni dal verificarsi del fatto, su apposito modulo che può reperire rivolgendosi al Comune.

## **TITOLO 3 – DISPOSIZIONI COMUNI**

## **Art. 20 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 150 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. E' ammessa la compensazione con gli importi da corrispondere negli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.

#### **Art. 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. È ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può essere richiesta dai soggetti passivi:

- persone fisiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% del reddito medio pro-capite. Il limite massimo del reddito medio pro-capite è fissato in euro 15.000,00. Il reddito medio pro-capite risulta dal rapporto tra il reddito familiare complessivo lordo ai fini Irpef dell'ultima dichiarazione presentata ed il numero dei componenti il nucleo familiare. Il nucleo familiare comprende oltre ai familiari anche i conviventi di fatto;
- persone giuridiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti in perdita d'esercizio rilevata dall'ultimo bilancio approvato.

2. La rateazione può essere richiesta:

- per un numero massimo di dodici rate mensili;
- per un importo minimo di euro 50,00 per singola rata;
- per un importo anche superiore ad euro 25.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria.

3. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accertate tenuto conto della data di notifica dell'avviso di accertamento.

4. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di notifica del provvedimento di Concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con termine il giorno 10 del mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione della rateazione. In caso di mancato pagamento anche di sola parte di rata, il beneficio cessa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.

#### **Art. 22 - Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

#### **Art. 23 - Verifiche e accertamenti**



1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del personale comunale;Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino postale.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **Art. 24 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

## **Art. 25 - Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

## **Art. 26 - Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

## **Art. 27 - Importi minimi**

1. Non si procede all'emissione dei modelli di pagamento unificato (mod. F24), delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora il tributo costitutivo della IUC dovuto dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale somma si intende riferita all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non ad eventuali singole rate.

Il singolo tributo costitutivo della IUC deve intendersi inoltre comprensivo di tributo provinciale, se dovuto, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

2. Al di sotto di tale importo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e a ciascun singolo tributo costitutivo della IUC, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione.

### **Art. 28 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

### **Art. 29 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

### **Art. 30 - Entrata in vigore e norme finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.